



COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 18-12-2021

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.
---------	--

Oggi **diciotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TOSI EDDI	Presente	LEONI MATTEO	Presente
CAMPEDELLI DIEGO	Presente	CARPANA SABINA	Presente
ZAFFANI STEFANIA	Presente	TRALLI VITO	Presente in videoconferenza
DE TOGNI GIACOMO	Presente in videoconferenza	MIRANDOLA FABIO	Presente
MOSELE NICOLE	Presente in videoconferenza	BONACHINI MARIA	Presente
MERLINI CORRADO	Presente	AGOSTINI PAOLA	Presente
BERTO RAFFAELE	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Avv. Puzzo Carmela.

Constatato il numero legale degli intervenuti, TOSI EDDI nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.
----------------	---

Il Sindaco procede ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno recante "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020 ex art. 20 del D.lgs. 19/08/2016, n. 175. Esame e approvazione".

Terminata la illustrazione del Sindaco e constatata l'assenza di interventi da parte dei consiglieri comunali sottopone a votazione la proposta di deliberazione.

Esprimono voto favorevole i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Merlini Corrado, Mosele Nicole, De Togni Giacomo, Berto Raffaele, Leoni Matteo, Carpana Sabina.

Dichiarano di astenersi i consiglieri comunali Tralli Vito, Mirandola Fabio, Bonachini Maria, Agostini Paola.

Esprimono voto favorevole per la immediata eseguibilità i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Merlini Corrado, Mosele Nicole, De Togni Giacomo, Berto Raffaele, Leoni Matteo, Carpana Sabina.

Dichiarano di votare contrario per la immediata eseguibilità i consiglieri comunali Tralli Vito, Mirandola Fabio, Bonachini Maria, Agostini Paola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del D.Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Vigasio con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2 del D.Lgs. 175/2016:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies del TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 del D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale

ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – **nella sua formulazione straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**”*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

PRESO ATTO della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

Terminata la illustrazione del Sindaco e constatata l'assenza di interventi da parte dei consiglieri comunali sottopone a votazione la proposta di deliberazione.

Esprimono voto favorevole i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Merlini Corrado, Mosele Nicole, De Togni Giacomo, Berto Raffaele, Leoni Matteo, Carpana Sabina.

Dichiarano di astenersi i consiglieri comunali Tralli Vito, Mirandola Fabio, Bonachini Maria, Agostini Paola.

Esprimono voto favorevole per la immediata eseguibilità i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Merlini Corrado, Mosele Nicole, De Togni Giacomo, Berto Raffaele, Leoni Matteo, Carpana Sabina.

Dichiarano di votare contrario per la immediata eseguibilità i consiglieri comunali Tralli Vito, Mirandola Fabio, Bonachini Maria, Agostini Paola.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 dal Comune di Vigasio, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e analiticamente dettagliata nella relazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata prevede il mantenimento delle seguenti società:
 - ESA-Com SpA;
3. **DI CONFERMARE** la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere ad attuare azioni di razionalizzazione per le seguenti partecipazioni:
 - Autodromo del Veneto SpA in liquidazione;

- Gielle Ambiente Srl;
- 4. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
- 6. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;
- 7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 35 del 07-12-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to TOSI EDDI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL Segretario
F.to Avv. Puzzo Carmela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

REG. TEC. RAGIONERA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Zanella Rosanna Norma

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Zanella Rosanna Norma

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 18-12-2021

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 21-12-2021 fino al 05-01-2022 con numero di registrazione 813.

COMUNE DI VIGASIO li 21-12-
2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 18-12-2021

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE DETENUTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS.
19/08/2016, N. 175. ESAME E APPROVAZIONE.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI VIGASIO li 01-01-
2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Sommario

Premessa	1
1. Introduzione	3
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente	4
3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni	5
4. Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni anno precedente	26

Premessa

L'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto, il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria e ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;
- e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L'analisi è da condursi sulle partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche".

Il D.Lgs. 175/2016 art. 2 specifica l'ambito di applicazione, fornendo le definizioni di:

f) *«partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;*

g) *«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;*

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; In applicazione di tale definizione siamo portati ad escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società.

L'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede che *“i provvedimenti di ricognizione annuale adottati entro il 31 dicembre di ogni anno sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”* e che , entro il 31 dicembre dell'anno successivo, sia approvata una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. 175/2016). Le Linee guida contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2020, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del TUSP. Lo schema tipo è funzionale alla redazione del provvedimento e finalizzato alla semplificazione della comunicazione alla Struttura di monitoraggio delle informazioni sulla razionalizzazione periodica da inoltrare attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, l'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Pertanto, attraverso l'applicativo Partecipazioni, gli uffici dovranno comunicare sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

I dati riportati nel provvedimento sono desunti dai bilanci approvati dalle società partecipate, nonché dal Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA e dai dati già presenti sul Portale Partecipazioni. In particolare:

anno costituzione società: Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

settore di attività della partecipata: il codice ATECO è rilevato dal Registro Imprese; il peso indicativo in percentuale dell'attività è desunto dai dati già presenti sul Portale partecipazioni.

1. Introduzione

Alla data del 31/12/2020 il **Comune di Vigasio** possedeva partecipazioni societarie dirette e indirette nelle seguenti società:

ESA-Com S.p.A. – C.F. 03062710235

Società che si occupa di organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o a mezzo di terzi, di servizi in materia ambientale, con esclusione dell'attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani soggetta ad apposita autorizzazione.

Quota di partecipazione: 0,500%

Autodromo del Veneto S.p.A. in liquidazione – C.F. 03314480272

Società che ha come finalità propria quella di realizzare, sviluppare e gestire su terreni già acquisiti nel territorio comunale un autodromo sportivo comprensivo delle collegate infrastrutture logistiche e commerciali.

Quota di partecipazione: 3,530%

GIELLE Ambiente S.r.l. – C.F. 03231460233

Società che si occupa di servizi di videoispezione delle fognature civili, industriali e pozzi neri (dal 12 settembre 2002), servizio di spurgo delle fognature civili, industriali e pozzi neri.

Quota di partecipazione indiretta: 0,500%

La presente ricognizione, seguendo un'interpretazione "allargata" della norma, comprende le partecipazioni per le quali sono già state poste in essere delle operazioni di razionalizzazione (Autodromo del Veneto SpA in liquidazione e GIELLE Ambiente Srl).

La partecipazione in ESA-Com SpA risulta di controllo, in quanto trattasi di società "in house providing" soggetta a controllo analogo congiunto.

L'ente detiene una partecipazione indiretta in GIELLE Ambiente Srl, per il tramite di ESA-Com SpA, la quale detiene il 100% della partecipazione.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal **Comune di Vigasio**. La ricognizione effettuata non comprende le partecipazioni indirette, posto che nessuna di queste è posseduta per il tramite di una società controllata ai sensi della stessa norma del codice civile sopracitata.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ESA-Com S.p.A.	03062710235	0,500%	Nessun provvedimento di razionalizzazione	
Autodromo del Veneto S.p.A. in liquidazione	03314480272	3,530%	Razionalizzazione	Procedura di liquidazione in corso

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
GIELLE Ambiente S.r.l.	03231460233	0,500%	Razionalizzazione	Fusione per incorporazione in ESA-Com S.p.A.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

ESA-Com S.p.A. – C.F. 03062710235

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	03062710235
Denominazione	ESA-COM SPA
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento allo “**Stato della società**”, si rileva che la società è attiva.

Con riferimento alle “**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**”, si rileva che la società non ha emesso azioni quotata in mercati regolamentati.

Con riferimento alla “**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**”, si rileva che la società non ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	VERONA
Comune	NOGARA
CAP	37054
Indirizzo	VIA A. LABRIOLA, 1
Telefono	0442 511045
FAX	0442 513563
Email	INFO@ESACOM.IT

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

Attività 1	Organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o a mezzo di terzi, di servizi in materia ambientale con esclusione dell'attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani soggetta ad apposita autorizzazione
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2	
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 3	
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 4	
Peso indicativo dell'attività %	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c.4	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No
La società adotta un sistema di contabilità analitica separata per attività?	No
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, si rileva che la società non è regolata da norme di diritto singolare.

Con riferimento al “Sistema di contabilità analitica e separata”, si specifica che il sistema sarà obbligatoriamente implementato e applicato a partire dal 1.01.2022 in virtù delle disposizioni di ARERA.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, manutenzione del verde pubblico, servizi per l'igiene e la salubrità urbana
Numero medio di dipendenti	99, di cui: dirigenti 1, quadri 1, impiegati 9, operai 88
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	In carica dal 1.01.2020 al 31.12.2020: Lorenzetti Maurizio (Presidente) euro 10.080, Padovani Alberto (componente) euro 4.800, Contri Daniela (componente) euro 4.800.
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 3 collegio sindacale + n. 1 revisore legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	In carica dal 1.01.2020 al 31.12.2020: Imperadore Ada (Presidente) euro 4.000, Lorenzetti Giovanni (componente) euro 3.000, Bertaglia Giampaolo (componente) euro 3.000. Revisore Legale: Agnoletto Ilaria in carica dal 1.01.2020 al 31.12.2020, compenso euro 4.200. Si evidenzia che la dr.ssa Agnoletto ha comunicato le proprie dimissioni in data 16.11.2020 pur rimanendo in carica alla data del 31.12.2020.

	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	74.782	68.038	376.157	76.600	300.367

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento al “Numero dei dipendenti”, i dipendenti della Società al 31.12.2020 sono 99. Si segnala che nessun dipendente risulta distaccato dalla o presso la società partecipata.

Con riferimento al “Numero dei componenti dell'organo di amministrazione”, si evidenzia che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 3 membri; la società rispetta il disposto dell'art. 20, comma 1, lett. b) avendo un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

Con riferimento ai “Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione”, nessun rilievo particolare.

Con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d'esercizio”, da un'analisi della relazione al 31.12.2020, si evidenzia come i dati del bilancio al 31.12.2020 rilevino un andamento sostanzialmente positivo della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.159.471	10.886.823	9.979.253
A5) Altri Ricavi e Proventi	271.183	426.821	1.269.791
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,500%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	--
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	--
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	--

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultimo tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
--------------------------	-----------------------------

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, manutenzione del verde pubblico, servizi per l'igiene e la salubrità urbana
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	--
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	No
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	//
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	//
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2020?	//
Note	

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", la società svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, manutenzione del verde pubblico, servizi per l'igiene e la salubrità urbana.

Con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", si evidenzia che la società non svolge attività che non sono già realizzate da altre società partecipate.

Con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", si conferma quanto già definito nelle precedenti ricognizioni ordinarie annuali, e precisamente si ritiene di confermare la partecipazione. Il sistema di affidamento "*in house providing*" rispetta i requisiti dell'ordinamento europeo. I costi di servizio attestati in sede di approvazione dei piani finanziari annuali, risultano contenuti e comunque equiparabili con i costi di mercato. L'opzione per l'affidamento in house del servizio di igiene ambientale rispetto al ricorso al mercato:

- risulta qualificante per il peculiare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli equiparabili con il mercato esistente, realizzando ESA-Com. S.p.A. una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da ESA-Com. S.p.A. sono attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti da associazioni ambientaliste con riguardo al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata, attestatasi negli anni di gestione della Società tra il 70% e l'80%.

Con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", si rileva che non viene adottato alcun provvedimento di razionalizzazione.

Con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", si rileva che non viene adottato alcun provvedimento di razionalizzazione.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	03314480272
Denominazione	AUTODROMO DEL VENETO SPA IN LIQUIDAZIONE
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	2018
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No

⁽¹⁾ Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento allo “**Stato della società**”, è attualmente in atto procedura di liquidazione.

Con riferimento alle “**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**”, si rileva che la società non ha emesso azioni quotata in mercati regolamentati.

Con riferimento alla “**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**”, si rileva che la società non ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	VENEZIA
Comune	VENEZIA
CAP	298123
Indirizzo	VIA DELLE INDUSTRIE, 19/D
Telefono	//
FAX	//
Email	autodromodelveneto@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	42.11
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2	
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 3	
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 4	
Peso indicativo dell'attività %	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	No
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c.4	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	//
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	//
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	//

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", si rileva che la società non è regolata da norme di diritto singolare.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	20.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	14.000

	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	-2.145.893	-18.057.844	-47.651.500	-29.781.420	-2.303.572

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento al “Numero dei dipendenti”, la società non ha dipendenti.

Con riferimento al “Numero dei componenti dell'organo di amministrazione”, la società è attualmente amministrata dal liquidatore.

Con riferimento ai “Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione”, il compenso del liquidatore è pari ad euro 20.000,00, come indicato in nota integrativa al Bilancio 2020.

Con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d'esercizio”, il Bilancio 2020 ha chiuso con un risultato di esercizio negativo per euro 2.145.893.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	663.727	382.141	453.915
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	3,530%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	//
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	//
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	//

⁽¹⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	Nessuno
--------------------------	---------

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)
Descrizione dell'attività	Costruzione di un autodromo
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	No
Esito della ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Messa in liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	Ad oggi non definito
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2020?	No
Note	Come già definito nella ricognizione annuale delle partecipazioni relativa all'anno precedente, approvata con deliberazione consiliare n. 34 del 29.12.2020, si conferma che non sussistono le condizioni di mantenimento della partecipazione societaria, trattandosi di partecipazione non riconducibile a nessuna fattispecie prevista dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP. In particolare, si prende atto che, con verbale dell'assemblea straordinaria del 20/07/2018, riunitasi nello studio del Notaio Domenico Fauci, è stata deliberata la messa in liquidazione della medesima.

- (18) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
- (19) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
- (20) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento all’ **“Attività svolta dalla partecipata”**, la società era stata costituita per la progettazione e la realizzazione di un autodromo sulla base di un accordo di programma tra Enti.

Con riferimento allo **“Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”**, si segnala che l’attività svolta dalla società non è svolta da nessuna delle altre società partecipate dall’Ente.

Con riferimento all’ **“Esito della ricognizione”**, non è previsto il mantenimento della società ed è stata adottata un azione di razionalizzazione.

Con riferimento alle **“Modalità (razionalizzazione)”**, si è proceduto alla messa in liquidazione della società.

Con riferimento al **“Termine previsto per la razionalizzazione”**, ad oggi non risulta definito un termine preciso.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	03231460233
Denominazione	GIELLE AMBIENTE SRL
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	//
Altra forma giuridica	//
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	//
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	//

⁽¹⁾ Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento allo “**Stato della società**”, si rileva che la società è attiva.

Con riferimento alle “**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**”, si rileva che la società non ha emesso azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento alla “**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**”, si rileva che la società non ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	VERONA
Comune	NOGARA
CAP	37054
Indirizzo	VIA A. LABRIOLA, 1
Telefono	0442 511045
FAX	0442 513563
Email	info@gielleambiente.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

Attività 1	Organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio e/o a mezzo di terzi e/o per conto di terzi, di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2	
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 3	
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 4	
Peso indicativo dell'attività %	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	No
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	//
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	//
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	No
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	//
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	//

⁽²³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", si rileva che la società non è regolata da norme di diritto singolare.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	19.723	-53.242	9.574	26.890	42.427

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento al “Numero dei dipendenti”, al 31/12/2020 risultano in servizio n. 2 dipendenti.

Con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si rileva la presenza di un amministratore unico.

Con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si rileva che l’amministratore non percepisce alcun compenso.

Con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, si segnala l’approvazione del bilancio al 31/12/2020 con una utile di esercizio di Euro 19.723, in controtendenza rispetto agli esercizi precedenti.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	208.658	176.224	218.899
A5) Altri Ricavi e Proventi	16	68	39.444
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,500%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	03062710235
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	ESA-Com SpA
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	100,000%

⁽²⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽²⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	//
--------------------------	----

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, manutenzione del verde pubblico, servizi per l'igiene e la salubrità urbana
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Sì
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	No
Esito della ricognizione	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	1/12/2021
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2020?	No, ma risultano concluse alla data attuale.
Note	La fusione per incorporazione in ESA-Com S.p.A., inizialmente prevista a seguito dell'approvazione del bilancio 2019, è stata portata a termine dopo l'approvazione del bilancio 2020. Nello specifico, la procedura si è perfezionata con atto notarile stipulato in data 1.12.2021.

⁽²⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽²⁹⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽³⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", la società svolge il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, manutenzione del verde pubblico, servizi per l'igiene e la salubrità urbana.

Con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", la società non svolge attività analoghe ad altre società.

Con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", non è previsto il mantenimento della società ed è stata adottata un'azione di razionalizzazione. Si ravvisa infatti la necessità di aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica, al fine di realizzare economie di scala ed altre sinergie.

Con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", già nella precedente ricognizione annuale, era prevista la fusione per incorporazione in ESA-COM spa. La fusione per incorporazione nella controllante ESA-COM spa garantirebbe migliori condizioni di efficienza, maggiori livelli dimensionali di esercizio dei servizi e dunque maggiore competitività sul mercato di riferimento, nonché realizzerebbe economie di scala. Quindi, si otterrebbero obiettivi strategici in termini di qualità ed economicità del servizio nell'ambito del Bacino dei rifiuti - Ambito Territoriale Ottimale "Verona Sud".

Con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", la procedura si è conclusa in data 1.12.2021.

4. Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni anno precedente

Il precedente piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 29.12.2020, prevedeva le seguenti azioni di razionalizzazione:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Autodromo del Veneto S.p.A. in liquidazione	03314480272	3,530%	Razionalizzazione	Procedura di liquidazione in corso

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
GIELLE Ambiente S.r.l.	03231460233	0,500%	Razionalizzazione	Programmata fusione per incorporazione in ESA-Com S.p.A.

Per quanto concerne "Autodromo del Veneto S.p.A. in liquidazione", la procedura di liquidazione risulta tuttora in corso, come evidenziato nel presente piano.

Per quanto concerne "GIELLE Ambiente S.r.l.", la conclusione della procedura di fusione per incorporazione in ESA-Com S.p.A. era prevista a seguito dell'approvazione del bilancio 2019, e precisamente entro il 31/12/2020. Come evidenziato nel presente piano, le tempistiche si sono in realtà protratte nel 2021: in ogni caso la procedura di fusione risulta ad oggi conclusa.

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

PARERE del REVISORE UNICO

Verbale n. 23
del 10-12-2021

OGGETTO: **Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n.35 del 07-12-2021 di "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020" .**

L'anno 2021 giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 10.00, il Revisore Unico Alfredo Menon, nominato con delibera del C.C. n. 44 del 29-12-2020 per il triennio 2021-2023, ha esaminato la proposta di delibera in oggetto, inviata dal Comune al Revisore per posta elettronica del 07-12-2021, allo scopo di esprimere il proprio parere in merito alla proposta stessa di delibera di **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020 ex art 20 D.Lgs. 19-08-2016 n. 175**".

TENUTO CONTO che il Comune con la proposta di delibera in oggetto:

1. Approva la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 dal Comune di Vigasio, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e analiticamente dettagliata nella relazione allegata alla proposta di delibera,
2. Prende atto che la ricognizione effettuata prevede il mantenimento delle seguenti società:
 - ESA-Com SpA;
3. Conferma la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere ad attuare azioni di razionalizzazione per le seguenti partecipazioni:
 - Autodromo del Veneto SpA in liquidazione;
 - Gielle Ambiente Srl;
4. Precisa che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.

Tutto ciò osservato,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000,

Visto il D.Lgs. n. 175/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di Servizio Zanella Rosanna Norma, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL, parere trasmesso al sottoscritto il 07-12-2021;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario Zanella Rosanna Norma, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL, parere trasmesso al sottoscritto il 07-12-2021;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n.35 del 07-12-2021 di "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00.

10 dicembre 2021

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione
Revisore Unico dr. Alfredo Menon

